

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE**

Contratto d'appalto

per l'esecuzione del servizio di pulizia degli ambienti e uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste, Circo-
scrizione Doganale e Guardia di Finanza nell'ambito portuale. CIG
XXXXX

TRA

- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone (di seguito Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata da Vittorio Alberto Torbianelli, nato a Trieste, il 26 novembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità stessa, delegato, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, alla firma del presente atto con decreto n. 1666 di data 6 maggio 2021 del Presidente dell'Autorità, documento pubblicato sul sito internet dell'Autorità,

E

- XXXXX (di seguito XXXX o Appaltatore) con sede legale in XXXXX, iscritto con il proprio numero di codice fiscale n. XXXX all'Ufficio del Registro delle Imprese di XXXX e con il n. XXX al Repertorio Economico Amministrativo, in persona di XXXXX, nato a XXXX il XXXX, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa.

Premesso

che l'Autorità, con deliberazione n. 484/2021 di data 30 agosto 2021, ha au-

torizzato, fra l'altro, l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto dei servizi di pulizia degli ambienti e uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste, Circostrizione Doganale e Guardia di Finanza nell'ambito portuale mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice) e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara pari ad euro 1.733.426,28, di cui euro 12.634,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che, al termine della procedura di gara, l'Autorità, con deliberazione n. XX del XXX, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto in argomento all'operatore XXXX per l'importo di euro XXX;

che l'Autorità ha provveduto a effettuare le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;

che l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta dall'Autorità ai fini della stipula del presente atto;

che l'Autorità ha acquisito la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la stipula del contratto, tranne XXX, e pertanto, stante l'urgenza di stipulare, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva e l'Autorità, nel caso di avveramento della stessa, recederà dal contratto stesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

che l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e degli at-

ti da esso richiamati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Allegati al contratto e norme regolatrici

Gli atti e i documenti richiamati nel contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto così come l'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, il Capitolato speciale d'appalto, l'Intesa per la legalità stipulata con la Regione FVG e la Prefettura di Trieste, il Codice di comportamento adottato dall'Autorità.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti da esso richiamati:

-dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

-dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

-dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;

-dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale);
- dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- dal Piano d'Azione Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (c.d. Green Public Procurement – GPP) di cui al Decreto Interministeriale 11.04.2008;
- dai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 51 del 29 gennaio 2021.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di autorità pubbliche dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Autorità e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente

voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 3 (Rapporto contrattuale e norme di riferimento) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3 - Oggetto

Con il presente contratto l'Autorità affida all'Appaltatore, che accetta e assume, alle condizioni contenute nel contratto stesso e negli atti in esso richiamati, l'esecuzione del servizio di pulizia degli ambienti e uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste, Circoscrizione Doganale e Guardia di Finanza nell'ambito portuale, come dettagliatamente indicato, per quantità e qualità, nel Capitolato.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente contratto e degli atti in esso richiamati.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto nel Capitolato.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 1 (Oggetto dell'appalto), 5 (Caratteristiche del servizio), 23 (Prodotti di pulizia e attrezzature) e 24 (Sistema di gestione della qualità) del Capitolato speciale.

Articolo 4 – Corrispettivo

L'importo complessivo dell'affidamento, al netto di IVA, è pari a € xxx (euro XXX), di cui € XXX (XXX) per oneri della sicurezza.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente contratto sono/non sono assoggettati al regime IVA in base a quanto disposto dal D.P.R. 633/1972.

Nel corrispettivo è compreso tutto quanto occorre per dare compiuti i servizi secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti in esso richiamati e negli altri atti di progetto, nonché il compenso per tutti gli obblighi derivanti all'operatore economico dall'osservanza del Capitolato speciale. Nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

Il corrispettivo di cui al presente contratto è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto. Non verrà riconosciuta alcuna revisione o aggiornamento del corrispettivo d'appalto.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 2 (Ammontare dell'appalto) del Capitolato speciale.

Articolo 5 – Tempistica dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in 3 (tre) anni decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni già concordate o più favorevoli per l'Autorità.

L'Autorità, si riserva, in base all'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, la facoltà di aumentare le prestazioni poste a base di gara o di diminuirle; tali modifiche, potranno avere luogo, a titolo meramente esemplificativo, per: a) estendere il servizio oggetto dell'appalto anche a locali e/o aree non elencati

nel presente Capitolato; b) aumentare o diminuire le aree e/o le superfici, anche per eventuale gestione da parte dell'Autorità di nuove strutture; c) variare la destinazione d'uso dei locali, con conseguente variazione della tipologia; d) aumentare/ridurre la frequenza delle attività di pulizia anche in seguito ad emergenze sanitarie/epidemiologiche o al loro cessare; e) revocare temporaneamente o definitivamente i servizi oggetto dell'appalto in locali e/o aree indicate nel presente Capitolato.

L'Appaltatore ha il dovere di eseguire i servizi con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale di ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

Le modalità e le tempistiche di esecuzione devono comunque essere concordate con il Direttore dell'esecuzione.

È facoltà dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni relative; in tal caso l'Autorità può disporre la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare eventualmente il nuovo termine di esecuzione del contratto.

Durante l'esecuzione del servizio, il Direttore dell'esecuzione può sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del Codice e dell'art. 23 del dm 49/2018.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine

contrattuale previsto, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice e dell'art. 25 del dm 49/2018, l'ultimazione delle prestazioni deve essere comunicata all'Appaltatore per iscritto al Direttore dell'esecuzione che effettua, entro 5 (cinque) giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore stesso, elabora entro 5 (cinque) giorni il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al Responsabile del procedimento.

Per quanto qui non previsto, si rinvia gli articoli 9 (Durata dell'appalto, sospensioni, proroghe), 10 (Avvio dell'esecuzione del contratto), 25 (Andamento dei servizi) e 35 (Ultimazione delle prestazioni) del Capitolato speciale.

Articolo 6 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Le indicazioni tecniche nonché le comunicazioni di carattere amministrativo inerenti all'espletamento delle attività convenzionalmente previste saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio Direttore dell'esecuzione del contratto al quale spetterà, tra l'altro, la vigilanza sull'esecuzione e sulla gestione dei servizi in argomento e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto potrà a sua volta nominare degli assistenti i cui nominativi saranno comunicati all'Appaltatore mediante apposita comunicazione.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli articoli 28 (Direttore dell'esecuzione del contratto) e 32 (Controllo amministrativo-contabile) del Capitolato speciale.

Articolo 7 – Responsabile del contratto

Ai fini dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore si impegna a comunicare all'Autorità, prima dell'avvio del servizio, il soggetto designato quale responsabile del contratto. In caso di sua sostituzione, il nuovo responsabile potrà operare solo previo assenso dell'Autorità.

Per quanto qui non previsto, si applica l'art. 20 (Esecutore dei servizi e personale addetto) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 8 – Pagamenti

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei servizi viene corrisposta in favore dell'Appaltatore un'anticipazione del prezzo di ammontare pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 del Codice e dell'art. 207 dl 34/2020. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Autorità. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore tramite rate mensili posticipate pari a 1/12 dell'importo annuo offerto, a seguito dell'emissione di regolari fatture e comunque previa

verifica della rispondenza del servizio a quanto richiesto dal capitolato e dal contratto ed espletamento del procedimento amministrativo per l'eventuale applicazione delle penalità. In allegato alla fattura dovrà essere fornita la distinta analitica delle singole voci che concorrono alla determinazione dell'importo richiesto e, in particolare, l'importo differenziato per ogni immobile e ogni servizio attivato.

Al fine di consentire all'Autorità il pagamento, l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato speciale e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito per causa imputabile all'Autorità spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva non sono imputabili all'Autorità.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito per causa imputabile all'Autorità, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni dal termine stesso.

Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002 e sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2 del codice civile.

Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta

dell'Appaltatore, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta.

Gli interessi non sono dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili all'Appaltatore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre amministrazioni.

(eventuale) Ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972, la fatturazione nei confronti dell'Autorità viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17).

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'ottenimento da parte dell'Autorità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, rilasciato dagli enti competenti nei confronti dell'Appaltatore.

Il pagamento sarà effettuato previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute dall'impresa. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza della somma rilevata del debito, con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contrat-

to, l'Autorità trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30, comma 5 del Codice).

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, impiegati nell'appalto, il Responsabile del procedimento ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'Appaltatore. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato l'Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto (art. 30, comma 6 del Codice).

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 6 (Disciplina dei pagamenti) del Capitolato speciale.

Articolo 9 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena le sanzioni ivi previste.

Pertanto, le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri), dovranno riportare l'oggetto dell'appalto, il Codice Identificativo Gara (CIG) XX, il n. XX di impegno di spesa e il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento.

A tal fine l'Appaltatore comunica che gli estremi del conto corrente dedicato al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di esso sono: IBAN XXXX presso XX; XXX (C.F. XXX). L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Autorità.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC - nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.

L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese un'apposita clausola

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede. Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza all'Autorità la quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

Articolo 10 - Garanzia definitiva e coperture assicurative

L'Appaltatore ha provveduto alla costituzione della garanzia definitiva per un ammontare pari a € XXXX (XXXX), come risulta dalla polizza n. XXX emessa in data XXX da XXXX.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5 del Codice. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'Appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

Lo svincolo sarà comunque sottoposto alle riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del Codice, l'Autorità avrà il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché

per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'operatore economico.

L'Autorità potrà richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sul prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'Appaltatore ha consegnato la polizza n. XXX di XXXX che copre la responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione del contratto con il massimale di euro 5.000.000,00.

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Autorità copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente contratto.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 8 (Garanzie a carico dell'Appaltatore) e 18 (Responsabilità per danni e verso terzi) del Capitolato speciale.

Articolo 11 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto ogni conseguente alea e tutti gli oneri, obblighi e spese a integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto.

L'aggiudicatario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni del presente contratto e degli adempimenti derivanti dalle vigenti norme di legge, è tenuto ad eseguirlo con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso.

L'Appaltatore si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Autorità in relazione a:

- ogni evento e circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei servizi, con indicazione della relativa causa e delle misure che l'Appaltatore intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- l'instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrali da parte o nei confronti dell'Appaltatore ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni di cui al presente appalto;
- situazioni reali o potenziali di conflitto d'interesse sorte durante lo svolgimento del servizio;
- eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto

pregiudizievole sull'appalto ovvero sulla capacità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico.

Sono comunque a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

- adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione nelle tempistiche dallo stesso indicate;
- eseguire tutti gli esami e le prove comunque ordinati dal Direttore dell'esecuzione sui servizi forniti;
- segnalare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento del servizio;
- utilizzare personale qualificato per l'esatta esecuzione dei servizi;
- mettere a disposizione tutti i dipendenti e attrezzi e strumenti necessari al corretto svolgimento del servizio;
- divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti i servizi oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del Direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

- eseguire le prestazioni contrattuali conformemente alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel contratto e negli atti in esso richiamati;
- prestare i servizi oggetto del contratto tenendo indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell'esecuzione dell'appalto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutte le metodologie atte a garantire elevati livelli di servi-

zio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal contratto;

- ripetere quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e negli atti richiamati, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Autorità, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le già menzionate prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Autorità e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 14 (Obblighi a carico dell'Appaltatore) e 20 (Esecutore dei servizi e personale addetto) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12 – Prescrizioni a tutela dei lavoratori

L'Appaltatore si obbliga, sollevando l'Autorità da ogni responsabilità al riguardo, ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, anche se assunti fuori della Regione Friuli – Venezia Giulia, le condizioni normative ed economiche previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento del servizio nonché le condizioni risultanti dalle

successive modificazioni e in genere dal contratto collettivo applicabile alla categoria di appartenenza stipulato successivamente. Lo stesso si obbliga a rispondere direttamente dell'eventuale inosservanza di tale obbligo da parte degli eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza dei medesimi e fino alla loro sostituzione, per il periodo relativo all'esecuzione dell'appalto, fermo restando l'obbligo per l'impresa di applicare anche dopo la conclusione del servizio il contratto collettivo nazionale di riferimento.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 21 (Prescrizioni a tutela dei lavoratori) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 13 – Sicurezza dei lavoratori

All'atto dell'avvio del servizio l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi scrupolosamente a ogni norma vigente

o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

L'Appaltatore è altresì obbligato a:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- c) curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- d) informare immediatamente il Direttore dell'esecuzione in caso di infortunio o di incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- e) organizzare, qualora necessario, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 38 (Norme in materia di sicurezza) del Capitolato speciale.

Articolo 14 – Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore in tema di rifiuti e inquinamento ambientale

L'Appaltatore è responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e in generale di tutta la normativa vigente posta a tutela dell'ambiente nonché del rispetto delle prescrizioni degli enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne de-

rivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al Direttore dell'esecuzione.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, tutti i materiali in genere di cui l'Appaltatore, quale produttore, intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore stesso, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. 152/2006.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa al riguardo, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli enti competenti e al Direttore dell'esecuzione, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento e il danno provocato, facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsi-

voglia motivo, nell'esecuzione delle prestazioni appaltate per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

La stessa impresa prende atto della politica ambientale dell'Autorità adottata con Direttiva del Commissario dell'Autorità Portuale n. 1/2016 del 20 settembre 2016.

Le modalità di svolgimento dei servizi devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (c.d. CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 51 del 29 gennaio 2021 recante "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile", come dettagliatamente previsto nel capitolato, a cui si rinvia.

Articolo 15 - Penali

Nel caso di ritardata ultimazione del servizio rispetto al termine fissato verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

Trovano, altresì, applicazione le penali elencate nell'art. 12 del capitolato, a cui di rinvia.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice. In caso contrario trova applicazione l'articolo 108 del predetto Codice in materia di risoluzione contrattuale.

L'applicazione della penale non esclude il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno subito.

Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dall'Autorità in occasione del pagamento immediatamente successivo al pe-

riodo di ritardo e/o inadempimento, ferma restando la facoltà di avvalersi della garanzia prestata.

Ai fini della compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Autorità potrà avvalersi della garanzia fideiussoria. Ove l'Autorità provvedesse a escutere la garanzia fideiussoria quest'ultima dovrà essere reintegrata a carico dell'Appaltatore entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Autorità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è precedentemente reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Per una più dettagliata disciplina dell'applicazione delle penali, si rinvia all'art. 12 (Penali) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 16 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni che vengano messe a sua disposizione dall'Autorità o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Autorità per l'esatta osser-

vanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire all'Autorità tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare, ferma la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Autorità.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 36 (Obbligo di riservatezza) del Capitolato speciale.

Articolo 17 – Modifiche del contratto

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto l'Autorità potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, even-

tualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli artt. 205, 206, 208 del Codice. In caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 22 dm 49/2018.

Per quanto qui non previsto si rinvia all'art. 13 (Modifiche al contratto) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 18 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Il presente contratto non può essere ceduto, neppure in parte, a pena di nullità.

I crediti maturati dall'Appaltatore possono essere ceduti seguendo le disposizioni dell'articolo 106 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Nell'eventualità di cessioni di credito, anche i cessionari saranno tenuti ad indicare il CIG nonché ad effettuare i pagamenti all'impresa cedente mediante strumenti che ne consentano la piena tracciabilità, su conti correnti dedicati.

Articolo 19 – Responsabilità per infortuni e danni. Forza maggiore.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano sinistri o danni, l'Appaltatore è tenuto a:

- eseguire tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;
- ripristinare le opere e risarcire i danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto.

Qualora dovessero verificarsi danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ha l'obbligo di denunciarli al Direttore dell'esecuzione entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuta a rispondere.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti.

È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia dell'Autorità sia di terzi.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l'Autorità e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

Per quanto qui non previsto, si applicano gli articoli 18 (Responsabilità per danni e verso terzi), 19 (Danni da forza maggiore) e 37 (Interventi in emergenza) del Capitolato speciale.

Articolo 20 – Programma esecutivo

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'avvio delle prestazioni, l'Appaltatore predispone e consegna al Direttore dell'esecuzione un programma esecutivo dettagliato delle prestazioni.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 11 (Programma esecutivo) del Capitolato speciale.

Articolo 21 – Clausola sociale

L'Appaltatore è tenuto, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente o a rispettare le norme di maggior tutela eventualmente contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo il Piano di assorbimento presentato in sede di gara.

Articolo 22 – Relazione sull'attività

Con cadenza mensile e allegata alle fatture, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dell'esecuzione del contratto una relazione illustrativa per documentare lo stato di avanzamento delle attività di cui si chiede il pagamento. Inoltre, l'Appaltatore deve produrre al Direttore dell'esecuzione il rapporto annuale sull'andamento dei servizi.

Per un maggior dettaglio, si rinvia agli articoli 29 (Relazioni periodiche sull'andamento dei servizi) e 30 (Rapporto annuale sull'andamento della gestione) del Capitolato speciale.

Articolo 23 – Ordini di servizio

Il Direttore dell'esecuzione impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Per una più dettagliata disciplina degli ordini di servizio, si rinvia all'art. 31

(Ordini di servizio) del Capitolato speciale.

Articolo 24 – Contraddittorio

Ciascuna delle Parti deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare, in contraddittorio, qualsiasi situazione anomala o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui una delle Parti non aderisse alla richiesta è facoltà del richiedente di procedere comunque con l'assistenza di almeno due testimoni.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 33 (Constatazioni in contraddittorio) del Capitolato speciale.

Articolo 25 – Verifica di conformità o di regolare esecuzione

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 34 (Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione del servizio) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 26 - Risoluzione del contratto

L'Autorità può risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108, comma 1 del Codice.

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione dell'Autorità di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Articolo 5 (Tempistica dell'appalto),

Articolo 9 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 10 (Garanzia definitiva e coperture assicurative), Articolo 11 (Oneri e obblighi generali a carico dell'Appaltatore), Articolo 13 (Sicurezza dei lavoratori), Articolo 14 (Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore in materia di rifiuti e inquinamento ambientale), Articolo 28 (Subappalto), Articolo 30 (Intesa per la legalità), Articolo 31 (Codice di comportamento).

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere, le seguenti circostanze:

- a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte dei servizi oggetto del presente contratto;
- b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) qualora l'ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell'importo complessivo del contratto;
- d) presenza nei luoghi dell'esecuzione del servizio di ditte non comunicate/autorizzate ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
- e) eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell'Appaltatore con la Pubblica Amministrazione.

L'Autorità, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 108 del Codice, nei seguenti casi:

- l'Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto dell'appalto;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Sono, inoltre, cause di risoluzione di diritto quelle elencate all'art. 16 (Risoluzione e recesso) del Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto potrà essere altresì risolto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell'esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verificano tali condizioni, l'Autorità notificherà all'Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti e assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, l'Autorità avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali previste trattendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria. In tutti i casi resta fermo e impregiudica-

to il diritto dell'Autorità ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei servizi eseguiti e accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto all'Autorità, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

(eventuale) Il presente atto è sottoposto a clausola risolutiva espressa in quanto l'Autorità ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dichiarati dall'Appaltatore, fatta eccezione per la verifica relativa all'articolo 80, comma XXX del predetto Codice, il cui esito non è ancora pervenuto alla data del presente atto; pertanto, lo stesso è da intendersi risolto qualora la verifica di cui sopra si concluda con esito negativo.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Articolo 27 - Recesso

L'Autorità, ai sensi dell'art. 109 del Codice, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto secondo le modalità di seguito precisate.

L'Autorità recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a.r. o pec, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 16 (Risoluzione e recesso) del

Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 28 – Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto. //

L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni: XXX.

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Si specifica che, ai sensi del predetto art. 105 del Codice, l'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

È assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del servizio oggetto dell'appalto in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte dell'Autorità.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti dell'Autorità che è estranea sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione dei servizi subappaltati.

Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore sarà comunque tenu-

to, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto e all'allontanamento del subappaltatore dai luoghi di svolgimento del servizio.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne l'Autorità da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

L'Appaltatore prende atto che l'Autorità potrà eventualmente autorizzare un subappalto solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione, in corso di validità, richiesta all'uopo dalla legge in materia e prevista dal Regolamento adottato dall'Autorità in materia di subappalto.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, all'Autorità il contratto che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia al Regolamento per l'autorizzazione dei subappalti adottato dall'Autorità.

Articolo 29 – Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni dell'Autorità si intendono conosciute dall'Appaltatore al

momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

Articolo 30 – Intesa per la legalità

L'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, di accettare ed applicare tutte le disposizioni di cui all'Intesa per la legalità tra la Regione FVG, la Prefettura - U.T.G. di Trieste e l'Autorità, firmata in data 5 luglio 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. In particolare, si informa codesto Appaltatore che:

a. che nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, la stazione appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile;

b. l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società,

degli amministratori che dei dipendenti;

c. l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;

d. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012).

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà

luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'Appaltatore accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p..

L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei servizi, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Articolo 31 – Codice di comportamento

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti adottato dall'Autorità con deliberazione del Presidente n. 695 del 30 ottobre 2019.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espres-

so tra le Parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per l'Autorità.

Articolo 32 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività dell'Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Articolo 33 - Spese contrattuali

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi eventuali allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i

documenti relativi alla gestione del contratto. In particolare, l'imposta di bollo eventualmente dovuta è da intendersi inclusa nel prezzo e resta, pertanto, a carico dell'Appaltatore.

Articolo 34 – Controversie. Foro competente

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, ad attenersi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto e qualunque sia l'oggetto della medesima, la competenza a conoscere nel merito sarà deferita al Foro di Trieste.

Le controversie relative a diritti soggettivi potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi dell'articolo 208 del Codice.

Sono fatte salve le norme acceleratorie vigenti in materia di contenzioso riguardanti le riserve di cui all'articolo 205 del Codice.

Per una più dettagliata disciplina relativa alle contestazioni, si rinvia all'art. 39 (Controversie e foro competente) del Capitolato speciale.

Articolo 35 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le Parti faranno riferimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, in quanto applicabile.

XX

Il legale rappresentante

XX

(firmato digitalmente)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Porti di Trieste e Monfalcone

XX

XX

(firmato digitalmente)

L'Appaltatore dichiara di conoscere e approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto: art. 4 (Corrispettivo), art. 8 (Pagamenti), art. 10 (Garanzia definitiva e coperture assicurative), art. 15 (Penali), art. 18 (Cessione del contratto e cessione dei crediti), art. 19 (Responsabilità per infortuni e danni. Forza maggiore), art. 26 (Risoluzione del contratto), art. 27 (Recesso), art. 30 (Intesa per la legalità), art. 33 (Spese contrattuali), art. 34 (Controversie. Foro competente).

XX

Il legale rappresentante

XX

(firmato digitalmente)